

Legge regionale 24 marzo 1981 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 31/08/1988

Interpretazione autentica della norma di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, concernente 'Modificazioni all'Ordinamento dell'Amministrazione regionale'.

Articolo unico

(1)

Ai fini dell' applicazione della norma di cui all' ultimo comma dell' articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, per programmi annuali d' intervento devono intendersi quelli individuati in base alle direttive ed ai criteri di massima preventivamente determinati dalla Giunta regionale.

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 7/1988